



CONSORZIO VOLONTARIO VINO D.O.C.
«SAN COLOMBANO» o «SAN COLOMBANO AL LAMBRO»

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della L. 164 del 1992 è costituito il Consorzio Volontario di tutela dei vini D.O. San Colombano al Lambro denominato "Consorzio Tutela Vini a DO San Colombano al Lambro".

Il Consorzio esercita le proprie funzioni sulla D.O. "San Colombano" e sulla I.G.T. "Collina del Milanese" e può esercitare le proprie funzioni anche su altre Denominazioni di Origine o Indicazioni Geografiche Tipiche facenti riferimento a zone di produzione in tutto o in parte coincidenti, purché in ambito territoriale, l'interprofessione legata alle altre D.O. o I.G.T. accetti volontariamente di aderire al Consorzio. Il Consorzio è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle Denominazioni d'Origine dei relativi vini, costituito a norma del D.M. 4 giugno 1997 n. 256.

Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

Il consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2037, salvo proroga, deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in San Colombano al Lambro (MI) attualmente in Via Ricetto, 3 c/o Castello Belgioioso.

Con deliberazioni del Consiglio Amministrativo si potranno istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'Estero.

Art. 4 - SCOPI

Il Consorzio non ha finalità di lucro ed è un ente non commerciale.

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione d'Origine ed all'Indicazione Geografica Tipica del Vino "Collina del Milanese" nonché svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:

- a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del '92;
- b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della (o di ciascuna delle) denominazione/i nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa;
- c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi di cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio, anche costituendosi parte civile;
- d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine, anche organizzando Concorsi Enologici.
- e) collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.
- f) proporre la disciplina regolamentare della rispettiva Denominazione dei vini;

- g) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio I.A.A. in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della Legge 164 del 92 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;
- h) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni;
- i) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- j) collaborare con organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- k) collaborare con consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
- l) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
- m) previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. n. 256 - 4/6/97.

Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il consorzio può inoltre richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della legge 164 del 1992.

Art. 5 - SOCI - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della denominazione di Origine tutelata dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura, vinificazione, imbottigliamento autorizzato)

I soggetti che commercializzano il vino D.O. vinificato

o imbottigliato da altri vinificatori o imbottiglieri autorizzati, possono partecipare al Consorzio, ma solo quali soci onorari.

La richiesta di ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti nonché le generalità della persona delegata a rappresentare l'impresa in seno all'assemblea Generale;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti delle Denominazioni di Origine Tutelate dal Consorzio.
- 5) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
- 7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a Enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675 del 1996, per fini:

a) contabili, amministrativi e statistici;

b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, delibera sulla domanda nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati nell'art. 25.

Art.6 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento, ma non di voto in Assemblea. Ai soci Onorari non si applicano gli artt. 7-8-9-10-11-12 dello Statuto.

Art.7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché dalle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- 2) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
- 3) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non generatrice di alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
- 4) Versamento del contributo annuale, commisurato per ciascuna Denominazione di Origine Tutelata, e calcolato in proporzione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato) nel corso dell'anno solare immediatamente precedente, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

La commisurazione avviene mediante l'attribuzione a ciascun Socio di uno specifico numero di unità di peso aziendale secondo il seguente criterio:

1. per ciascun Socio viticoltore produttore di uva certificata a denominazione di origine:
 - Una unità ogni 100 q.li di uva prodotta;
2. per ciascun Socio vinificatore, produttore di vino a denominazione di origine;
 - una unità ogni 70 HI di vino prodotto;

3. per ciascun Socio imbottigliatore di bottiglie confezionate riportante la Denominazione di origine;

▪ una unità ogni 6.000 bottiglie riempite;

Le unità di peso aziendale come sopra individuate possono venire modificate con Delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Ad ogni associato spetta comunque almeno una unità di peso aziendale per ciascuna categoria.

- 5) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie ed a eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
- 6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamento dei contributi.

Art. 8 - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti del Socio che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità della infrazione, comminare le seguenti infrazioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzioni pecuniarie fino ad un numero di tre volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;
- c) esclusione dal consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art.25.

Il ricorso validamente presentato provoca la

sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 9- PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 - RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro la fine di Febbraio di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

Non è ammesso il recesso nei primi due esercizi dall'iscrizione.

Art. 11 - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso, la gestione o la proprietà della propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto gli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Attraverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'art.25.

Art. 12 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi reiterate violazioni del

presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili.

- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti;

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti dall'articolo 25.

Art. 13 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consorzio;
- e) il Collegio Sindacale.

Art.14 - ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

L'Assemblea generale propone e decide strategie di interesse comune e collettivo.

All'Assemblea Generale possono partecipare ed hanno diritto di voto i delegati delle aziende consorziate in regola con i versamenti delle quote e che non siano state soppresse o escluse.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via ordinaria oppure in via straordinaria.

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto

dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi annuali;

3) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinare la misura degli eventuali compensi loro spettanti;

5) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;

6) nominare i membri del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il suo Presidente, stabilendone il compenso;

7) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;

8) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;

9) modificare le unità di peso aziendale come individuate al comma 2 dell'art. 7 del presente Statuto.

10) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera Straordinaria l'assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;

c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati

La convocazione avviene mediante invito contenente l'ordine del giorno inviato tramite lettera raccomandata oppure tramite fax o equivalente da spedirsi a ciascun Socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha la sede il Consorzio, purché risulti indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i

componenti del Collegio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 16 ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste dall' art. 7 per il calcolo del contributo annuale.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto per ciascuna categoria. Ogni Socio può essere

rappresentato da un familiare o da altro associato mediante delega scritta.

Qualora una cooperativa od analogo organismo associativo aderente al Consorzio vengano delegati dai propri soci, anch'essi singolarmente aderenti al Consorzio, a rappresentarli in assemblea, essa potrà rappresentarli senza limiti di numero.

Ogni singolo Socio non può essere portatore di delega per più di un Socio.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' composto da 9 membri equamente ripartiti tra le categorie produttive presenti nel Consorzio eletto dall'Assemblea e scelti tra gli associati.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto, esperti vitivinicoli e altre personalità ritenute utili agli scopi consortili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del DM 256/97 tutte le denominazioni tutelate debbono essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione ed il numero di Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo degli associati per ciascuna di esse.

La rappresentanza di ciascuna denominazione sarà affidata ai Consiglieri che ne delegano, quali associati, il maggior livello produttivo.

Ciascun Consigliere potrà rappresentare una sola denominazione.

Qualora un Consigliere detenga il maggior livello produttivo in più denominazioni, egli rappresenta quella nella quale esprime, quale associato, il maggior numero di voti, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione presa in accordo con il medesimo.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è eletto utilizzando un sistema elettorale maggioritario plurinominali a lista bloccata composta da un numero di candidati pari a quello assegnato a rappresentare ciascuna categoria

produttiva.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo alle liste di candidati indicate sulle schede elettorali predisposte dal Comitato Elettorale di cui all'art. 24 e raggruppate in base alla categoria produttiva che esse intendono rappresentare e tutelare.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere solo i Soci in regola con gli adempimenti previsti dal vigente Statuto.

Ciascuna lista, previamente verificata dal Comitato Elettorale deve essere depositata presso la sede consortile almeno venti giorni prima della data di convocazione della relativa assemblea elettiva per essere divulgata unitamente all'invito di partecipazione.

Ciascun Socio può candidarsi in più liste nell'ambito della medesima categoria ma non in liste appartenenti a categorie diverse.

Ogni associato per ciascuna categoria e pena l'annullamento della scheda può esprimere una sola ed unica preferenza ad una lista candidata. Il valore di tale preferenza è pari al peso aziendale calcolato ai sensi dell'art. 7 che l'elettore possiede in quella determinata categoria.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Al termine delle operazioni di voto si procede a scrutinio e alla proclamazione degli eletti. In caso di ex-equo si procede a ballottaggio.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

Qualora nel corso del mandato, per dimissioni, decesso o esclusione, vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla cooptazione di nuovi Consiglieri, nell'ambito della medesima categoria dei dimissionari, da sottoporre alla ratifica Assembleare, nella prima adunanza successiva.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Art.19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, fax o equivalente da spedire non meno di 7 giorni prima dalla riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede.

Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e un Vicepresidente per ciascuna categoria produttiva;
- b) nominare i Comitati di Tutela e le commissioni di cui all' art. 21
- c) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea consortile;
- d) predisporre il regolamento consortile;
- e) deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art. 21 della Legge 164/92, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico di richiedenti il servizio;
- f) nominare il Personale del Consorzio;
- g) conferire incarichi professionali;
- h) decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio;

- i) deliberare intorno alle materie non attribuite esplicitamente alle competenze dell'Assemblea Consortile;
 - j) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere precisi incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio;
- Il Consiglio di Amministrazione inoltre può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori mediante apposite procure revocabili, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità di intenti delle attività del Consorzio;

in particolare, il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) rappresenta, convoca e presiede le riunioni delle Assemblee Generali e del Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni, firma i relativi verbali in unione al Segretario;
- 6) vigila sulla esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- 7) può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore;
- 8) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto.

In caso di prolungato impedimento del presidente le

relative funzioni sono svolte da un Vice Presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per ciascuna Denominazione tutelata un apposito Comitato di Tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.M. 04/06/97 N. 256, incaricandolo della cura degli specifici interessi nonché della rappresentanza della medesima in seno al Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione può anche nominare apposite Commissioni di lavoro dedicate all'assolvimento di compiti specifici e della disamina di particolari tematiche nell'interesse del Consorzio.

Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La Presidenza spetta ad un Consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la Commissione di assaggio dei vini tutelati.

Art. 23 – COLLEGIO SINDACALE

I Membri del Collegio Sindacale che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili.

Art. 24 – COMITATO ELETTORALE

Il Comitato elettorale si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in previsione dell'assemblea Elettiva per il rinnovo del medesimo.

Compiti del Comitato Elettorale sono:

- a) sovrintendere e verificare il corretto svolgimento delle fasi preelettorali ed elettorali;
- b) verificare la correttezza dell'attribuzione dei pesi aziendali a ciascun Associato;
- c) raccogliere e verificare la congruità delle candidature ai fini della composizione delle liste elettorali.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrare di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I. A. A. di Milano.

Il Collegio arbitrale, che ha sede in Milano o provincia, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 N. 256.

Il ricorrente a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio Arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 CPC

Art.26 - DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;

• interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 27 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Art. 28 - FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile è formato dai Contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art. 29 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio Finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - MARCHIO CONSORTILE

Il Marchio del Consorzio identifica la Denominazione di Origine Controllata ed è costituita dall'effigie del Santo Colombano.

Il relativo uso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 19, c.1 lett. d) della L. 164 del 1992 e relativo Reg.to D.M. 256/97, è disciplinato dall'apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea Generale.

Art. 32 - DISPOSIZIONI FISCALI

Il Consorzio è ente non commerciale di carattere associativo avendo come scopo la difesa di interessi di associazione di categoria; si atterrà al riguardo al rispetto delle norme fiscali vigenti in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di Tutela.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li, 20 Aprile 2001